



MODELLO 730/2023
Periodo d'imposta 2022

Fondazione Nazionale dei Commercialisti
FORMAZIONE

MAURO NICOLA
Presidente Fondazione Nazionale di Formazione dei Commercialisti

ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

Le principali novità contenute nel modello 730/2023

ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

Le principali novità

Novità Mod. 730/2023

- Detrazioni figli a carico
- Modifica scaglioni IRPEF e cuneo fiscale
- Rimodulazione delle detrazioni da lavoro e pensione
- Trattamento integrativo
- Novità detrazione spese mediche-quadro E1
- Eliminazione delle barriere architettoniche
- Detrazione per canoni di locazione ai giovani
- Crediti di imposta per attività fisica adattata
- Credito d'imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili
- Destinazione dell'otto per mille

La riduzione della pressione fiscale

La riduzione della pressione fiscale

Novità IRPEF

Riviste aliquote
e scaglioni

Modificate detrazioni
per redditi lavoro

Modificato il
contributo integrativo


La riduzione della pressione fiscale

Le nuove aliquote IRPEF

Scaglioni (euro)	Aliquote %
Fino a 15.000	23%
Oltre 15.000 fino a 28.000	25%
Oltre 28.000 fino a 50.000	35%
Oltre 50.000	43%

La riduzione della pressione fiscale

Le nuove aliquote IRPEF: cosa salta all'occhio



La riduzione della pressione fiscale

Cambia la detrazione IRPEF lavoro dipendente

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 15.000	1.880 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)
Oltre 15.000 fino a 28.000	$1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 15.000)]$
Oltre 28.000 fino a 50.000	$1.910 \times [(50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)]$
Oltre 50.000	0

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Da 25.000 fino a 35.000	65

La riduzione della pressione fiscale

Cambia la detrazione IRPEF redditi pensione

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.500	1.955 (non inferiore a 713)
Oltre 8.500 fino a 28.000	$700 + (1.955 - 700) \times [(28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 8.500)]$
Oltre 28.000 fino a 50.000	$700 \times [(50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)]$
Oltre 50.000	0

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Da 25.000 fino a 29.000	50

La riduzione della pressione fiscale

Cambia la detrazione IRPEF redditi assimilati e altri

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 5.500	1.265
Oltre 5.500 fino a 28.000	$500 + (1.265 - 500) \times [(28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 5.500)]$
Oltre 28.000 fino a 50.000	$500 \times [(50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)]$
Oltre 50.000	0

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Oltre 11.000 fino a 17.000	50

Termini presentazione

Nuovi termini di presentazione CU

Art. 16-bis, D.L. n. 124/2019 → D.M. n. 164/1999

Dal 2021

Nuovi termini di presentazione del modello:

16 MARZO

Nuovi termini pre-compilata



Termine invio 30 SETTEMBRE

Messa a disposizione da parte AdE: DAL 02 MAGGIO

Nuovi termini di presentazione 730

Art. 16-bis, D.L. n. 124/2019 → D.M. n. 164/1999

Nuovi termini di presentazione del modello

Dal 2021

Rimborsi da 730



Termine invio **30 SETTEMBRE**

Integrative: **entro il 10 NOVEMBRE**

Nuovi termini di presentazione 730

Art. 16-bis, D.L. n. 124/2019 → D.M. n. 164/1999

31.5

1.6 - 20.6

21.6 - 15.7

16.7 - 31.8

1.9 - 30.9

15.6

29.6

23.7

15.9

30.9

Invio CU → 16.3

Le novità relative ai conguagli (D.L. n. 124/2019)

Conguagli

Prima delle modifiche

Retribuzione di competenza
del mese di luglio
(agosto o settembre
per i pensionati)



Dopo le modifiche


Alla **prima retribuzione utile** e comunque alla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione (dal secondo mese successivo al ricevimento del prospetto di liquidazione per gli enti che erogano pensioni).

Le alternative dichiarative

Modello 730 - Le possibilità



Modello 730 - Le possibilità



Modello 730 vs modello Redditi PF

È possibile, invece, utilizzare il Modello 730 **SOLO** se sono stati **percepiti determinati redditi**

Il modello redditi può essere **sempre** utilizzato (a prescindere dal tipo di reddito)

Chi può presentare il Modello 730

2023

Possono presentare il Modello 730 (*) i contribuenti che nel 2022 sono:

- pensionati o lavoratori dipendenti
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
- sacerdoti della Chiesa cattolica
- giudici costituzionali, parlamentari naz. e altri titolari di cariche pubbliche elettive
- persone impegnate in lavori socialmente utili
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato
- lavoratori co.co.co
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, IRAP e IVA.

(*) anche se non hanno il sostituto d'imposta

2022

Se nel 2022 hanno percepito i seguenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto)
- redditi dei terreni e dei fabbricati
- redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero)
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D

Il visto di conformità

I documenti da esibire



Il **contribuente deve sempre esibire al CAF o al professionista abilitato** la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione.

Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il CAF o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'AdE.

Il contribuente è tenuto a conservare i documenti relativi alla dichiarazione **Modello 730/2023** fino al **31 dicembre 2028**, termine entro il quale l'Amministrazione fiscale può richiederli.

I controlli del CAF e del professionista




I CAF o i professionisti abilitati **hanno l'obbligo di verificare** che i dati indicati nel Modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

I controlli da eseguire → **Circolare n. 7 del 25 giugno 2021**

I controlli da eseguire → **Circolare n. 24 del 7/07/2022**

I controlli da eseguire → **Circolare n. 28 del 25/07/2022**

I controlli formali

Presentazione	Modifiche	Controlli
<ul style="list-style-type: none"> Diretta (tramite l'area riservata del sito dell'Agenzia) Al sostituto d'imposta 		<ul style="list-style-type: none"> Non sono effettuati i controlli documentali su oneri detraibili e deducibili comunicati all'AdE (1) (ad es. da banche, assicurazioni, sistema TS, imprese funebri, asili nido, università, amministratori di condominio, ecc.). (2)
<ul style="list-style-type: none"> Tramite CAF o professionista abilitato 		<ul style="list-style-type: none"> Il controllo formale è effettuato nei confronti del contribuente su tutti i dati indicati in dichiarazione
		<ul style="list-style-type: none"> Il controllo documentale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate. (2)
<p>(1) I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica</p> <p>(2) L'AdE può comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni.</p>		

Consegna delle dichiarazioni Modello 730

Provvedimento del 15 gennaio 2021 (...)

2.2. I CAF ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2020, nei modelli 730-4 e nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento

2.3. I soggetti che prestano l'assistenza fiscale devono comunque essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni modello 730 da essi elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate. Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Modello Redditi PF e Modello 730

I controlli per il visto di conformità per il Modello 730

La "fedeltà" del visto, come ribadito anche dall'Agenzia delle Entrate (circ. oneri) attiene la **verifica**:

- della corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
- delle detrazioni d'imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- dei crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.

VERIFICHE DA EFFETTUARE	DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE
corrispondenza dell'ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU)	Certificazione mod. CU o CUPE
riporto dell'eccedenza di imposta risultante nella dichiarazione dei redditi precedente	Mod. 730/2018 – Mod. Redditi PF 2018
diritto e misura delle detrazioni d'imposta applicate (non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione)	Documentazione intestata al contribuente (vedi circ. Agenzia Entrate n. 7/E/2018)
deduzioni dal reddito (che non risultino superiori ai limiti previsti dalla legge e che siano corrispondenti alle risultanze dei dati della dichiarazione)	
crediti d'imposta (che non risultino eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati Risultanti dalla dichiarazione)	
acconti versati o trattenuti	Mod. CU – Mod. F24

Modello Redditi PF e Modello 730

Sanzioni visto di conformità infedele



Il Modello 730 per i deceduti

Modello 730 dichiarazione del defunto presentata dagli eredi

Decesso nel 2022 o entro il 23.7.2023

CONTRIBUENTE		DICHIARANTE	CONIUGE DICHIARANTE	DICHIARAZIONE CONGIUNTA	RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		Soggetto fiscalmente a carico di altri		730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto
DATI DEL CONTRIBUENTE		COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME	
DATA DI NASCITA		COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA (sigla)	
SESSO (M o F)		TUTELAZIONE MINORE		DECELTORE	
DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO					
COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE		CODICE FISCALE		COMUNE	
PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO		NUM. CIVICO	C.A.P.
FRAZIONE		NUMERO DI TELEFONO / FAX		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	
CODICE SEDE		MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO			

Presentazione:

- ad un CAF-dipendenti o un professionista abilitato;
- oppure mediante trasmissione telematica diretta all'Agenzia delle Entrate.

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

Modello 730 dichiarazione del defunto presentata dagli eredi

CONTRIBUENTE		DICHIARANTE	CONIUGE DICHIARANTE	DICHIARAZIONE CONGIUNTA	RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		Soggetto fiscalmente a carico di altri		730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto
				Situazioni particolari	Quadro K
				CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)	

La presentazione del Modello 730 da parte degli eredi **viene equiparata a quella dei lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta** che possa effettuare in conguaglio, **indicando la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto"** presente nel Frontespizio del modello.

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

Modello 730 dichiarazione del defunto presentata dagli eredi

CONTRIBUENTE		DICHIARANTE <input type="checkbox"/>	CONIUGE DICHIARANTE <input type="checkbox"/>	DICHIARAZIONE CONGIUNTA <input type="checkbox"/>	RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE <input type="checkbox"/>		
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K	CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)

L'erede che presenta la dichiarazione per conto del contribuente deceduto:

- non deve barrare la casella **“Dichiarante”** posta all’inizio del Frontespizio del Modello 730;
- deve invece barrare la casella **“Rappresentante o tutore o erede”** e indicare il proprio codice fiscale nella casella **“Codice fiscale del rappresentante o tutore o erede”**.

Modello 730 dichiarazione del defunto presentata dagli eredi

L'erede dovrà compilare **due Modelli 730** riportando **in entrambi il codice fiscale del contribuente deceduto e quello proprio**.

Nel **primo Modello 730** si dovrà:

1. barrare la casella **“Dichiarante”**;
2. barrare la casella **“Deceduto”**. Andrà compilata con la **lettera “A”** anche la casella **“730 senza sostituto”** presente nel Frontespizio del Modello 730 e barrata la casella **“Mod. 730 dipendenti senza sostituto”** presente nella sezione **“Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio”**;
3. riportare i **dati anagrafici** e i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Modello 730 dichiarazione del defunto presentata dagli eredi

CONTRIBUENTE		DICHIARANTE <input type="checkbox"/>	CONIUGE DICHIARANTE <input type="checkbox"/>	DICHIARAZIONE CONGIUNTA <input type="checkbox"/>	RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE <input type="checkbox"/>				
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		Soggetto fiscalmente a carico di altri		730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K	CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)	
DATI DEL CONTRIBUENTE		COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)			NOME			SESSO (M o F)	
DATA DI NASCITA		COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA			PROVINCIA (sigla)		TUTELATO/A MINORE DECEDUTO/A		
GIORNO		MESE		ANNO					

Nel **secondo Modello 730** sarà necessario:

- barrare nel rigo "Contribuente", la casella "Rappresentante o tutore o erede";
- compilare soltanto i riquadri "Dati anagrafici" e "Residenza anagrafica", incluso il rigo "Telefono e posta elettronica", riportando i dati dell'erede.

Modello 730 dichiarazione del defunto presentata dagli eredi

Se la **persona deceduta** aveva presentato il **Modello 730/2022** dal quale risultava un **credito** successivamente **non rimborsato dal sostituto d'imposta**, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto, indicandolo nel **rigo F3**, sezione III-A del quadro F, tra le **eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione**.

SEZIONE III-A - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE																											
1	IRPEF	2	di cui compensata in F24	3	Imposta sostitutiva quadro RT	4	di cui compensata in F24	5	Cedolare secca	6	di cui compensata in F24	7	7 Codice Regione	8	8 Addizionale Regionale IRPEF	9	9 di cui compensata in F24	10	10 Codice Comune	11	11 Addizionale Comunale IRPEF	12	12 di cui compensata in F24	13	Premio di risultato	14	14 di cui compensato in F24
F3		.00		.00		.00		.00		.00		.00				.00		.00			.00		.00				.00

Familiari a carico

Familiari a carico

CONTRIBUENTE		DICHIARANTE <input type="checkbox"/>	CONIUGE DICHIARANTE <input type="checkbox"/>	DICHIARAZIONE CONGIUNTA <input type="checkbox"/>	RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE <input type="checkbox"/>	
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K	CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>



- **codice "1"** contribuente (coniuge/ figlio maggiore di 24 anni/ altro familiare a carico) con reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro*
- **codice "2"** figlio di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro*

* al lordo degli oneri deducibili

Assegno unico universale D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230



L'assegno unico e universale per i figli a carico Per quali figli spetta

1. Figli minorenni a carico e nuovi nati dal 7° mese di gravidanza.
2. Figli maggiorenni a carico, fino a 21 anni, se:
 - frequentano un corso di formazione scolastica / professionale / di laurea;
 - svolgono tirocinio / attività lavorativa con reddito complessivo < a € 8.000 annui;
 - registrati come disoccupati e in cerca di lavoro presso i servizi PA-impiego;
 - svolgono servizio civile universale.
3. Figli disabili, senza limiti di età.



Requisiti del percettore (responsabilità genitoriale)



1. Cittadino ITA o UE, o suo familiare, con diritto di soggiorno o soggiorno permanente. Oppure cittadino non UE con permesso soggiorno UE di lungo periodo o con permesso unico di lavoro per svolgere un'attività lavorativa per più di 6 mesi o permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in ITA per più di 6 mesi.
2. Soggetto al pagamento dell'IRPEF in Italia.
3. Residente e domiciliato in ITA;
4. Sia o sia stato residente in ITA per almeno 2 anni, anche non continuativi, o titolare di contratto lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale.



Sostegni familiari eliminati

- Premio alla nascita: 800 euro (dal 1° gennaio 2022)
- Assegni familiari riferiti ai figli: dal 1° marzo 2022)
- Assegni nucleo familiare con 3 figli minori: (dal 1° marzo 2022)
- Detrazioni per figli a carico inferiori a 21 anni: (dal 1° marzo 2022)
- Fondo garanzie prestiti ai neo genitori: (dal 1° gennaio 2022)
- Bonus bebè per i primi 12 mesi di vita: (dal 1° gennaio 2022)









Art. 4, comma 10



o più figli



Maggiorazione
forfetaria

€ 100 per nucleo

ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

Ammontare dell'assegno

- **Tabella A** - Famiglie con entrambi i genitori e almeno 1 figlio minore a carico
- **Tabella B** - Famiglie con 1 solo genitore
- **Tabella C** - Valore medio delle detrazioni.

Le tabelle occupano 25 pagine del Decreto

ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE

TAB. A

Importo mensile della componente teorica familiare per livello di indicatore della situazione reddituale e numero componenti il nucleo

Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
fino a 14775.06			137.50	258.33	375.00	500.00	625.00	773.75	922.50	1071.25	1220.00	1368.75
14775.07 - 14893.25			136.73	257.25	374.04	499.58	624.38	773.04	921.69	1070.35	1219.01	1367.67
14893.26 - 15011.44			135.95	256.17	373.08	499.17	623.75	772.31	920.88	1069.44	1218.00	1366.56
15011.45 - 15129.64			135.18	255.08	372.13	498.75	623.13	771.60	920.07	1068.54	1217.01	1365.48
15129.65 - 15247.84			134.40	254.00	371.17	498.33	622.50	770.88	919.25	1067.63	1216.00	1364.38
15247.85 - 15366.05			133.63	252.92	370.21	497.92	621.88	770.16	918.44	1066.73	1215.01	1363.29
15366.06 - 15484.25			132.85	251.83	369.25	497.50	621.25	769.44	917.63	1065.81	1214.00	1362.19
15484.26 - 15602.46			132.08	250.75	368.29	497.08	620.63	768.72	916.82	1064.91	1213.01	1361.10
15602.47 - 15720.64			131.30	249.67	367.33	496.67	620.00	768.00	916.00	1064.00	1212.00	1360.00
15720.65 - 15838.85			130.53	248.58	366.38	496.25	619.38	767.29	915.19	1063.10	1211.01	1358.92
15838.86 - 15957.04			129.75	247.50	365.42	495.83	618.75	766.56	914.38	1062.19	1210.00	1357.81
15957.05 - 16075.26			128.98	246.42	364.46	495.42	618.13	765.85	913.57	1061.29	1209.01	1356.73
16075.27 - 16193.45			128.20	245.33	363.50	495.00	617.50	765.13	912.75	1060.38	1208.00	1355.63
16193.46 - 16311.66			127.43	244.25	362.54	494.58	616.88	764.41	911.94	1059.48	1207.01	1354.54
16311.67 - 16429.84			126.65	243.17	361.58	494.17	616.25	763.69	911.13	1058.56	1206.00	1353.44
16429.85 - 16548.05			125.88	242.08	360.63	493.75	615.63	762.97	910.32	1057.66	1205.01	1352.35
16548.06 - 16666.24			125.10	241.00	359.67	493.33	615.00	762.25	909.50	1056.75	1204.00	1351.25
16666.25 - 16784.43			124.33	239.92	358.71	492.92	614.38	761.54	908.69	1055.85	1203.01	1350.17
16784.44 - 16902.64			123.55	238.83	357.75	492.50	613.75	760.81	907.88	1054.94	1202.00	1349.06
16902.65 - 17020.84			122.78	237.75	356.79	492.08	613.13	760.10	907.07	1054.04	1201.01	1347.98
17020.85 - 17139.05			122.00	236.67	355.83	491.67	612.50	759.38	906.25	1053.13	1200.00	1346.88
17139.06 - 17257.24			121.23	235.58	354.88	491.25	611.88	758.66	905.44	1052.23	1199.01	1345.79
17257.25 - 17375.45			120.45	234.50	353.92	490.83	611.25	757.94	904.63	1051.31	1198.00	1344.69
17375.46 - 17493.64			119.68	233.42	352.96	490.42	610.63	757.22	903.82	1050.41	1197.01	1343.60
17493.65 - 17611.85			118.90	232.33	352.00	490.00	610.00	756.50	903.00	1049.50	1196.00	1342.50
17611.86 - 17730.05			118.13	231.25	351.04	489.58	609.38	755.79	902.19	1048.60	1195.01	1341.42
17730.06 - 17848.26			117.35	230.17	350.08	489.17	608.75	755.06	901.38	1047.69	1194.00	1340.31
17848.27 - 17966.46			116.58	229.08	349.13	488.75	608.13	754.35	900.57	1046.79	1193.01	1339.23

Decorrenza

Beneficio economico attribuito, **su base mensile**, per il periodo compreso tra **marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo**, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (Isee).



La domanda è presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dall'INPS sul proprio sito istituzionale entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto.

Modalità di erogazione e caratteristiche dell'assegno Unico Familiare

È corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra chi esercita la responsabilità genitoriale.

- **Affidamento esclusivo**: spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
- **Nomina di un tutore**: è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato.
- **Accredito**: su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato.
- **Cumulabilità**: è compatibile con altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogati da Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano e altri enti locali.
- **Cumulabilità**: è compatibile con il Reddito di cittadinanza.
- **Fisco**: non concorre alla formazione il reddito.

Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata:

- accedendo dal **sito INPS** al servizio "**Assegno unico e universale per i figli a carico**" con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- contattando il **numero verde 803.164** (gratuito da rete fissa) o il **numero 06 164.164** (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite **enti di patronato**, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.
- Ulteriori istruzioni sulla compilazione della domanda sono contenute nel **messaggio 31 dicembre 2021, n. 4748**.

La simulazione disponibile in questa pagina ha valore puramente indicativo e si basa sui dati inseriti dall'utente, senza un confronto con quanto risulta nelle banche dati dell'Istituto. Per presentare la domanda accedere alla apposita procedura che sarà disponibile dal 1° gennaio 2022 sul sito web dell'Istituto, utilizzando le proprie credenziali (SPID, CNS, CIE). La domanda potrà essere presentata anche tramite patronati e contact center.

Dati per la simulazione

N° figli minorenni: N° figli maggiorenni fino al compimento del 21esimo anno di età:

N° figli minorenni disabili non autosufficienti: N° figli maggiorenni disabili fino al compimento del 21esimo anno di età:

N° figli minorenni disabili gravi: N° figli maggiorenni disabili che hanno compiuto il 21esimo anno di età:

N° figli minorenni disabili medi: Totale numero figli:

Madre di età inferiore ai 21 anni

Sono in possesso di ISEE

Importo ISEE presentato: €

Dichiaro di avere diritto alla maggiorazione come da art.5 del D.Lgs attuativo della L.46/2021 perché sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- Nucleo familiare con ISEE non superiore a 25.000 euro.
- Nel corso del 2021, il mio nucleo familiare ha percepito gli ANF (assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 D.L. n. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 163/88, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente).

Dichiaro di avere diritto alla maggiorazione come da art.4 comma 8 del D.Lgs attuativo della L.46/2021:

- La maggiorazione è prevista per il figlio minore i cui i genitori sono entrambi titolari di reddito da lavoro al momento della presentazione della domanda.

L'importo mensile dell'assegno calcolato in base ai dati che ha inserito è **276,80 €**. (L'importo si riferisce al totale dei figli che hai inserito)

Familiari a carico

BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE		mesi a carico	minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	%	detrazione 100% affidamento figli	N. MESI DETRAZIONE FIGLI		PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI		
		(il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)						gennaio	febbraio		da marzo 2022	se 21 anni o più
1	<input type="checkbox"/> C CONIUGE	4		5			6	7	8	9	10	
2	<input type="checkbox"/> F1 PRIMO FIGLIO <input type="checkbox"/> D											
3	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D											
4	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D											
5	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D											

- Il quadro dei familiari a carico ha subito delle importanti modifiche a causa dell'introduzione a partire dal **marzo del 2022**, dell'Assegno Unico Universale **per i figli a carico di età fino a 21 anni**.
- Con questa erogazione **cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni**, compresa la maggiorazione per figli minori di tre anni e per figli con disabilità.
- E' stata anche abrogata la detrazione per le famiglie numerose (pari a 1.200 euro), in presenza di almeno quattro figli.
- Le modifiche normative hanno inciso anche sulla grafica del modello: la colonna 6 è stata rinominata in "minore di tre anni (gennaio-febbraio)" perché la specifica detrazione prevista per i figli con meno di 3 anni può essere riconosciuta solo per due mesi.

Familiari a carico

BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE		mesi a carico	minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	%	detrazione 100% affidamento figli	N. MESI DETRAZIONE FIGLI		PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI
		(il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)						gennaio - febbraio	da marzo 2022 - se 21 anni o più	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	C CONIUGE	4	5					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	F1 PRIMO FIGLIO D		6	7	8	9	10	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	F A D							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	F A D							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	F A D							

el quadro sono presenti due nuove colonne:

- colonna 9** vanno indicati i mesi di spettanza della detrazione con riferimento ai mesi di gennaio e febbraio;
- colonna 10** vanno indicati i mesi con riferimento al periodo che va da marzo a dicembre; questo campo **va compilato qualora per il figlio di 21 anni o più**, siano riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia al posto dell'Assegno Unico.

Familiari a carico

Esempio pratico

Figlio nato a febbraio 2000 che ha più di 21 anni per tutto il 2022 e per cui spetta la detrazione per figli a carico per tutto l'anno

BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE		mesi a carico	minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	%	detrazione 100% affidamento figli	N. MESI DETRAZIONE FIGLI		PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI	
		(il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)						gennaio - febbraio	da marzo 2022 - se 21 anni o più		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	C CONIUGE	4	5						
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	F1 PRIMO FIGLIO D	#####00#####	12	6	50	8	9	2	10
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	F A D								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	F A D								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	F A D								

Familiari a carico

Esempio pratico

Figlio nato a gennaio 2019 che compie tre anni a gennaio 2022 e per cui ha diritto alla detrazione per figli a carico per i mesi di gennaio e febbraio e della maggiorazione per i figli minori di tre anni per il solo mese di gennaio.

FAMILIARI A CARICO		CODICE FISCALE		mesi a carico	minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	%	detrazione 100% affidamento figli	N. MESI DETRAZIONE FIGLI (gennaio da marzo 2022 febbraio se 21 anni o più)		PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI
BARRARE LA CASELLA		(il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)								
C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio con disabilità	1	<input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE	#####							
	2	<input checked="" type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO <input type="checkbox"/> D	#####19#####	12	1	50		2	10	
	3	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D								
	4	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D								
	5	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D								

Familiari a carico

Esempio pratico

Figlio nato il 2 agosto 2001 che compie 21 anni ad agosto 2022 e per cui ha diritto alla detrazione per figli a carico per i mesi di gennaio e febbraio e della detrazione per i figli dal compimento del 21esimo anno di età (da agosto 2022, 5 mesi).

FAMILIARI A CARICO		CODICE FISCALE		mesi a carico	minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	%	detrazione 100% affidamento figli	N. MESI DETRAZIONE FIGLI (gennaio da marzo 2022 febbraio se 21 anni o più)		PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI
BARRARE LA CASELLA		(il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)								
C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio con disabilità	1	<input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE	#####							
	2	<input checked="" type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO <input type="checkbox"/> D	#####01#####	12		50		2	5	
	3	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D								
	4	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D								
	5	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D								

Familiari a carico

Esempio pratico

Figlio nato a marzo 2022 per cui non spetta alcuna detrazione per figli a carico.

FAMILIARI A CARICO		CODICE FISCALE		mesi a carico	minore di 3 anni (genus/febbraro)	%	detrazione 100% affidamento figli	N. MESI DETRAZIONE FIGLI		PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI
BARRARE LA CASELLA		(il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)						generali	da marzo 2022 (febbraio - se 21 anni o più)	
C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio con disabilità	1	<input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE	#####							
	2	<input checked="" type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO <input type="checkbox"/> D	#####22#####	10		50				
	3	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D								
	4	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D								
	5	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D								

Familiari a carico

Esempio pratico

Figlio nato a dicembre 2022 per cui non spetta alcuna detrazione per figli a carico

FAMILIARI A CARICO		CODICE FISCALE		mesi a carico	minore di 3 anni (genus/febbraro)	%	detrazione 100% affidamento figli	N. MESI DETRAZIONE FIGLI		PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI
BARRARE LA CASELLA		(il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)						generali	da marzo 2022 (febbraio - se 21 anni o più)	
C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio con disabilità	1	<input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE	#####							
	2	<input checked="" type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO <input type="checkbox"/> D	#####22#####	1		50				
	3	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D								
	4	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D								
	5	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D								

Le istruzioni ricordano di compilare il prospetto anche con i dati dei figli nati dopo il 28 febbraio 2022 al fine di poter usufruire delle altre agevolazioni previste per i figli a carico (detrazioni, deduzioni, welfare).

Familiari a carico

Soggetti Extracomunitari Fiscalmente a Carico

- Si ricorda che i soggetti extracomunitari fiscalmente residenti in Italia possono richiedere le detrazioni per i carichi di famiglia secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 1325 e seguenti, della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).
- In particolare, i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia mediante la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del Tuir, devono essere in possesso di una documentazione attestante lo **status di familiare a carico**

Familiari a carico

Soggetti Extracomunitari Fiscalmente a Carico

La documentazione comprovante da richiedere può essere alternativamente formata da:

1. documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
2. documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. L'Apostille, da apporsi su documenti a valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;
3. documentazione validamente formata da Paese d'origine e tradotta in italiano ai sensi della normativa ivi vigente, asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine.

Familiari a carico

Soggetti Extracomunitari Fiscalmente a Carico

- Per quanto riguarda la dichiarazione che il familiare possiede un reddito non superiore al limite previsto, si fa presente che la circolare n. 34/E del 2008, punto 3.1, ha chiarito che con la richiesta rivolta al sostituto di fruire delle detrazioni o con la sottoscrizione della dichiarazione, il contribuente attesta implicitamente, sotto la sua responsabilità, che il familiare possiede un reddito, riferito all'intero anno, non superiore ai limiti previsti dalla normativa.
- La medesima attestazione deve intendersi resa anche in caso di richiesta delle detrazioni in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante modello 730 ovvero UNICO Persone Fisiche.

Quadro A

Familiari coadiuvanti del coltivatore diretto

Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, **2022** i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. *Per il 2022 tali redditi concorrono nella misura del 50% (art. 1, comma 183, Legge n. 160/2019).*

Tale beneficio è esteso anche ai **familiari coadiuvanti** (art. 1, comma 705, Legge n. 145/2018).



Chiarimenti circolare n. 8/2019

I redditi dominicali e agrari dei terreni non concorrono alla formazione del reddito dei familiari

- Appartenenti allo stesso nucleo familiare del titolare dell'impresa agricola.
- Iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti.
- Che partecipano attivamente all'esercizio dell'impresa familiare.

Familiari coadiuvanti del coltivatore diretto



QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	IMU NON DOVUTA	CULTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI	%					
A1			,00							X

730/3 **147** Redditi fondiari non imponibili ,00

Quadro B

Redditi fondiari

Quadro B

Aspetti generali – Quadro B

I contribuenti che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale una o più unità immobiliari devono compilare, ai fini dichiarativi, il **quadro RB**, se i medesimi beni immobili sono:

- ubicati nel territorio dello Stato;
- iscritti o da iscriversi con attribuzione di rendita nel catasto edilizio.



Il quadro RB deve essere utilizzato:

- da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dette unità immobiliari → **il titolare della sola “nuda proprietà” non è tenuto all’adempimento dichiarativo;**
- dal titolare del diritto di abitazione, spettante al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del c.c., che se effettivamente esercitato, si estende anche alle pertinenze della **casa adibita ad abitazione principale;**
- dai soci di società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR che producono reddito di fabbricati;
- i possessori di beni immobili che **non possono essere considerati rurali.**

Redditi fondiari

Quadro B

Aspetti generali

Dal 2012 l'IMU ha sostituito l'ICI, l'IRPEF e le relative tassazioni sia ad IMU, sia ad IRPEF ed inerenti addizionali. Al presente, l'IMU non si rende dovuta sulle abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze, se **accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9** → le abitazioni principali non di lusso concorrono, pertanto, alla formazione del reddito complessivo.

Costituiscono oggetto di dichiarazione, i seguenti diritti reali di godimento:

- **superficie;**
- **usufrutto;**
- **uso;**
- **diritto di abitazione;**

tenendo presente che:

- se il fabbricato è di proprietà di un soggetto, ma l'usufrutto è in capo ad un'altra persona, sarà quest'ultima a dover dichiarare il reddito del fabbricato;
- se il bene è concesso in **comodato**, lo stesso deve essere dichiarato dal proprietario, non dal comodatario (es.: caso del familiare che utilizza gratuitamente il bene).

Redditi fondiari

Quadro B

Contenuto del quadro B

1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 ALTRI DATI
			GIORNI	%								
B1		,00										

Specificare:

- **valore della rendita** per intero (al 100%) anche se il bene è posseduto al 50% → compresa quella dell'abitazione principale e delle sue pertinenze;
- **per i fabbricati non censiti** → rendita catastale presunta (*fabbricati simili già censiti esistenti nella stessa zona, costituita da più Comuni aventi caratteristiche socio economiche e infrastrutturali omogenee, o stessa zona censuaria, costituita da una porzione di territorio dello stesso Comune*);
- **nuova rendita** → se la rendita è stata aggiornata.

N.B.: il dato è obbligatorio con qualsiasi codice di utilizzo (l'omissione non consente la liquidazione delle imposte - solo nel caso particolare "3" può non essere indicato).

Redditi fondiari

Quadro B

Contenuto del quadro B

1	RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 ALTRI DATI
			3 GIORNI	4 %								
B1		.00										

Per ciascun fabbricato è necessario specificare l'effettivo codice di utilizzo:

Codice 2 → unità immobiliare tenuta a disposizione (U.I.D.);

Codice 3 → unità immobiliare locata in regime di libero mercato o "patti in deroga" oppure concessa in locazione a canone "concordato" in mancanza dei requisiti di cui al codice 8 → se opzione per il regime della Cedolare secca deve essere sia barrata la casella di colonna 11, sia compilata la sezione II del quadro. Chi presta l'assistenza fiscale deve calcolare sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%;

Codice 4 → unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone) → se opzione per il regime della Cedolare secca deve essere sia barrata la casella di colonna 11, sia compilata la sezione II del quadro. Chi presta l'assistenza fiscale deve calcolare sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%.

Redditi fondiari

Quadro B

Condizioni di ammissibilità dell'applicazione della Cedolare secca

Per accedere al regime sostitutivo della Cedolare secca

→ devono essere rispettate alcune condizioni:

- il proprietario o l'usufruttuario dell'immobile oggetto di locazione **deve essere una persona fisica**; non sarà pertanto applicabile il regime della Cedolare secca per gli immobili concessi in locazione di proprietà di imprese, immobiliari o società. Sono esclusi dal diritto di esercitare l'opzione per l'applicazione della Cedolare secca i proprietari di immobili o di diritti reali quali uso, usufrutto, godimento, che seppure a destinazione abitativa siano situati all'estero nonché quelli oggetto di sublocazione.

Redditi fondiari

Quadro B

- Le unità immobiliari oggetto di contratto da assoggettare a Cedolare secca devono essere destinate ad uso abitativo e rientrare nelle categorie catastali da A/1 a A/11 (con esclusione delle unità accatastate A/10 ovvero uffici o studi privati) e le relative pertinenze, purché queste ultime locate congiuntamente alle unità abitative e senza un limite numerico.

Pertinenze

L'Agenzia delle Entrate precisa che la Cedolare secca è applicabile anche per contratti sottoscritti successivamente a quello dell'unità abitativa,



purché tra gli stessi soggetti e a condizione che nel contratto di locazione della pertinenza si faccia esplicito riferimento al precedente contratto per l'unità residenziale e si attesti la destinazione pertinenziale dell'unità.

Redditi fondiari

Quadro B

Le locazioni brevi nel Modello 730

Novità della Legge di Bilancio 2021

Previsione, con effetto dal periodo d'imposta 2021, che il regime fiscale delle locazioni brevi sia destinato alla locazione di **non più di quattro appartamenti** per ogni periodo d'imposta.

In qualunque altro caso, la locazione si considererà effettuata in regime di impresa (quindi la restrizione opera non solo in riferimento alle locazioni dirette, ma anche in caso di sublocazione).

La conseguenza è che:

- Fino a quattro appartamenti, il reddito va dichiarato tra i redditi fondiari o tra i redditi diversi, con possibilità di applicazione della cedolare secca al 21%;
- Oltre quattro appartamenti, le locazioni andranno gestite in regime di impresa (con i relativi adempimenti di legge)

Quadro C

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Quadro C

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati													
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI										Casi particolari		Codice Stato estero	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
C1	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2022)	ALTRI DATI	C2	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2022)	ALTRI DATI	C3	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2022)	ALTRI DATI		
		,00				,00				,00			
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE													
C4		1 TIPOLOGIA LIMITE	2 SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	3 SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	4 RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	5 BENEFIT	6 BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA						
			,00	,00	,00	,00	,00						
		7 TASSAZIONE ORDINARIA	8 TASSAZIONE SOSTITUTIVA	9 ASSENZA REQUISITI									
C5		PERIODO DI LAVORO giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2022)			1 LAVORO DIPENDENTE	2 PENSIONE							
SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
C6	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2022)	ALTRI DATI	C7	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2022)	ALTRI DATI	C8	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2022)	ALTRI DATI		
		,00				,00				,00			
SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF													
C9		RITENUTE IRPEF (punto 21 CU 2022)	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA R.I.T.A.	C10		RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE (punto 22 CU 2022)							
		,00	,00			,00							
SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF													
C11		RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (punto 26 CU 2022)	RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (punto 27 CU 2022)	C13		RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2022 (punto 29 CU 2022)							
		,00	,00			,00							
SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE													
C14		1 CODICE	2 TRATTAMENTO EROGATO	3 ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	4 ESENZIONE IMPATRIATI								
			,00	,00	,00								
SEZIONE VI - DETRAZIONE PER COMPARTO SICUREZZA E DIFESA													
C15		FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	NON FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	FRUITA TASSAZIONE SEPARATA									
		,00	,00	,00									

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Quadro C

Righi da RC1 a RC3, indicare:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera;
- redditi di lavoro e di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia;
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti.
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi pensione maturati fino al 31 dicembre 2006;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20%;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative artigiane (comma 114 della Legge di Stabilità 2016);
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale;
- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- le remunerazioni dei ministri di culto;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente;
- cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni.

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Quadro C

Modifica modalità tassazione

Assenza requisiti

Opzione tassazione ordinaria

Opzione per tassazione sostitutiva

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Quadro C

Modifica opzione tassazione

Opzione tassazione ordinaria

SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE						
1	2	3	4	5	6	
TIPOLOGIA LIMITE	SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	BENEFIT	BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA	
C4						
<input type="checkbox"/>	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7	8	9				
TASSAZIONE ORDINARIA	TASSAZIONE SOSTITUTIVA	ASSENZA REQUISITI				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Opzione tassazione sostitutiva

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Quadro C

Lavoratori frontalieri

Residenza in Italia

Lavoro in zona di frontiera

Quotidianità del trasferimento

Fascia di esenzione
reddituale
€ 7.500,00

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Quadro C


Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- a. prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- b. prodotti in un paese estero con cui esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- c. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Quadro C



Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Quadro C

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati														
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI														
										Casi particolari	Codice Stato estero			
C1	1	2	3	4	C2	1	2	3	4	C3	1	2	3	4
	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2023)	ALTRI DATI		TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2023)	ALTRI DATI		TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2023)	ALTRI DATI
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE														
C4	1	2	3	4	5	6								
	TIPOLOGIA LIMITE	SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	BENEFIT	BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA								
C5	1	2	3	4	5	6								
	TASSAZIONE ORDINARIA	TASSAZIONE SOSTITUTIVA	ASSENZA REQUISITI	PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2023))	LAVORO DIPENDENTE	PENSIONE								

Nella casella “Casi particolari” è stato inserito **un nuovo codice**:

- **codice 15**: identifica i redditi lavoro dipendente corrisposti a docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 2020, che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime agevolativo e pur avendo esercitato l'opzione, fruiscono in dichiarazione della detassazione nella misura del 90%. Se è indicato questo nuovo codice nella casella “Casi particolari” deve essere obbligatoriamente compilata anche la casella “Codice Stato Estero”.

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Quadro C

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati														
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI														
										Casi particolari	Codice Stato estero			
C1	1	2	3	4	C2	1	2	3	4	C3	1	2	3	4
	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2023)	ALTRI DATI		TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2023)	ALTRI DATI		TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2023)	ALTRI DATI
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE														
C4	1	2	3	4	5	6								
	TIPOLOGIA LIMITE	SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	BENEFIT	BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA								
C5	1	2	3	4	5	6								
	TASSAZIONE ORDINARIA	TASSAZIONE SOSTITUTIVA	ASSENZA REQUISITI	PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2023))	LAVORO DIPENDENTE	PENSIONE								

E' stato introdotto un nuovo codice anche per la casella “Altri Dati”: è il codice 6, che indica redditi prodotti all'estero in via continuativa soggetti al regime di tassazione convenzionale.

Si tratta di redditi prodotti da dipendenti che, pur avendo soggiornato nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto nel territorio dello Stato i propri legami familiari e il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. In queste fattispecie, il reddito da sottoporre a tassazione è determinato sulla base delle cosiddette retribuzioni convenzionali.

Attualmente l'allegato tecnico non riporta questo codice tra quelli ammissibili.

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Quadro C

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

A partire dall'anno d'imposta 2022 per individuare l'importo del **trattamento integrativo riconosciuto** ai titolari di reddito di lavoro dipendente o di alcuni redditi assimilati occorre prima individuare il reddito di riferimento, denominato Limite Reddito Nuovo Cuneo Fiscale: Rigo 11 + Rigo 6 – Rigo 7 del mod. 730-3 + Esenzione Ricercatori + Esenzione Impatriati.

Se questo reddito:

- **non è superiore a 15.000 euro** e il contribuente ha un'imposta lorda determinata sul reddito da lavoro al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente, questo soggetto fruisce di un contributo pari a 1.200 euro annui rapportato al periodo di lavoro;
- se invece il reddito è **compreso tra 15.001 e 28.000 euro**, il trattamento integrativo è riconosciuto per un importo pari alla differenza tra la somma di alcune detrazioni e l'imposta lorda, sempre restando il limite di 1.200 euro; quindi in questo caso il trattamento integrativo non viene riconosciuto nella misura piena, ma è necessario determinare la quota erogabile che si ottiene dalla differenza fra la somma delle detrazioni espressamente indicate dalla norma e l'imposta lorda del contribuente.

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Quadro C

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Le detrazioni che occorre considerare nel calcolo:

- detrazioni spettanti per carichi di famiglia, lavoro dipendente e assimilati,
- detrazioni relative agli interessi passivi su prestiti e mutui agrari e mutui per acquisto e costruzione dell'abitazione principale stipulati fino al 31/12/2021,
- detrazioni per rate di specifiche detrazioni relative a spese sostenute fino al 31/12/2021 per le spese sanitarie, acquisto veicoli per soggetti con disabilità, spese relative agli interventi di recupero di patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, sisma bonus, recupero o restauro delle facciate degli edifici esistenti, infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per l'arredo degli immobili ristrutturati (bonus mobili), per l'arredo degli immobili di giovani coppie, per acquisto abitazione classe energetica A o B, per interventi finalizzati al risparmio energetico (ecobonus), superbonus, riscatto di periodi non coperti da contribuzione (pace contributiva).

Quadro D

Redditi diversi

QUADRO D - Altri redditi

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE
			,00	,00				,00	,00
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	ALTRI DATI	TIPO DI REDDITO	REDDITI					
				,00					,00
D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA					SPESE		
				,00			,00	,00	,00
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	ALTRI DATI	TIPO DI REDDITO	REDDITI					
				,00				,00	,00

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

D6	REDDITI PERCEPITI DA EREDI E LEGATARI	TIPO DI REDDITO	TASSAZIONE ORDINARIA	ANNO	REDDITO	REDDITO TOTALE DECEDUTO	QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI	RITENUTE
					,00	,00	,00	,00
D7	IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI NEL 2021 E ALTRI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA	TIPO DI REDDITO	TASSAZIONE ORDINARIA	ANNO	REDDITO			RITENUTE
					,00			,00

Redditi diversi

TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2023 – LAVORO AUTONOMO
E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2023

"CAUSALE" INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU	RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO D	TIPOLOGIA DI REDDITO
B	D3 codice 1	Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore
C	D3 codice 3	Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D	D3 codice 3	Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
E	D3 codice 2	Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
L	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)
L1	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
M1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
M2	D5 codice 2	Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI
N	D4 codice 7	Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche.
O	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
O1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
V1	D5 codice 1	Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

Redditi diversi - Locazioni brevi

D4 REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA		SPESE		
	1	2	3	4	5

Si ricorda che è possibile optare per il regime della Cedolare secca anche per i redditi diversi derivanti da sublocazioni "brevi" (ossia relative a periodi non superiori a 30 giorni) di beni immobili ad uso abitativo, stipulati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa (cfr. art. 4, D.L. n. 50/2017).

A partire dal 1° gennaio 2021, per effetto dell'efficacia del comma 595 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, il regime fiscale è riconosciuto solo nel caso in cui il contribuente destini a questa finalità **non più di 4 appartamenti nel periodo di imposta.**

D4 REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA		SPESE		
	1	2	3	4	5
	X	10	1.500		

Compensi per attività di lezioni private e ripetizioni

A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica **un'imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del **15%**, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

Rif. Legge di Bilancio 2019, art. 1 commi 13-16.



- **Soggetti interessati: docenti titolari di cattedre** nelle scuole di ogni ordine e grado.
- Occorre presentare una **comunicazione** per dichiarare l'attività extra-professionale didattica.
- **Imposta sostitutiva: 15%** indipendentemente dalla somma percepita.
- Resta salva l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

• Tassazione **ordinaria** → Quadro D, rigo **D5**, mod. 730

D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	ALTRI DATI	1	2	3	4
			5	Compensi lordi ,00	Spese inerenti ,00	,00

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

Redditi diversi - Oneri rimborsati

D7	IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI NEL 2021 E ALTRI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA	TIPO DI REDDITO	2	TASSAZIONE ORDINARIA	3	ANNO	4	REDDITO	7	RITENUTE
		3						,00		,00


Somme ricevute a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali oneri deducibili, che nell'anno 2022 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli Uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale. Con il codice "3" vanno indicati anche i canoni di locazione non assoggettati a tassazione negli anni precedenti che sono stati percepiti nel corso del 2022.

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

Quadro E

Rimodulazione della detraibilità delle spese in base al reddito

Le detrazioni IRPEF spettanti ai sensi dell'art. 15 TUIR saranno parametrate in funzione del reddito complessivo del contribuente



N.B.: rimangono invariate le disposizioni inerenti la franchigia e la rateizzazione delle detrazioni. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a Cedolare secca.

Rimodulazione della detraibilità delle spese in base al reddito

ESEMPIO

- Reddito complessivo: 140.000 euro.
- Spese universitarie per il figlio a carico: 2.000 euro.



Detrazione potenzialmente spettante: $2.000 \times 19\% = 380$ euro

Rimodulazione → $(240.000 - 140.000) / 120.000 = 0,83$ (83%)

$380 \times 0,83 = 315$ euro

(perde 65 euro di detrazione)

Rimodulazione della detraibilità delle spese in base al reddito

Oneri esclusi dalla parametrizzazione (19%)

- Interessi passivi da mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale.
- Interessi passivi e altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nel limite dei redditi dei terreni dichiarati.
- Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'immobile abitazione principale.
- Spese sanitarie.

Obbligo di tracciabilità del pagamento per gli oneri detraibili

Dal 1° gennaio 2020 obbligo di pagare con strumenti tracciabili*:



- Spese sanitarie (non escluse dal comma 680)
- Interessi mutui
- Spese di istruzione
- Spese universitarie
- Spese per asili nido
- Spese funebri
- Spese per assistenza personale
- Spese per attività sportiva dei ragazzi
- Spese per intermediazione immobiliare
- Spese canoni locazione studenti universitari
- Erogazioni liberali detraibili al 19%
- Assicurazione sulla vita e infortuni
- Spese abbonamenti servizi trasporto pubblico

* Versamenti bancari/postali, bollettini postali, carte di debito/credito e prepagate, assegni bancari e circolari, "altri sistemi di pagamento".

Obbligo di tracciabilità del pagamento per gli oneri detraibili

NO obbligo di tracciabilità (OK pagamento in contanti)



- **Medicinali** (farmaci, omeopatici, ticket, ...)
- **Dispositivi medici** (comprese le protesi)
- **Prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN**
 - analisi
 - terapie
 - cure odontoiatriche
 - visite specialistiche
 - prestazioni chirurgiche
 - ...

Struttura accreditata e prestazione

Se dalla ricevuta o dalla fattura emessa da parte della struttura non risulta che la stessa è accreditata con il SSN?

Tale circostanza può essere dimostrata mediante gli elenchi pubblicati sui siti regionali ai sensi del comma 4 dell'art. 41 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo cui "è pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate" e del successivo comma 5 per il quale "Le Regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie".

Obbligo di tracciabilità del pagamento per gli oneri

Dimostrazione utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" mediante:

Annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che cede il bene/effettua la prestazione.

Prova cartacea della transazione



- ricevuta del versamento bancario o postale
- ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o di credito
- copia bollettino postale o del MAV
- copia dei pagamenti con PagoPA
- copia pagamenti con app smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati
- estratto conto.

Estratto conto

*L'estratto conto costituisce una possibile prova del sistema di pagamento "tracciabile", **opzionale, residuale e non aggiuntiva**, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili".*

Nel caso in cui l'utilizzo di sistemi "tracciabili" sia dimostrato tramite l'estratto conto della carta di credito o del conto corrente, **spetta ai CAF** e ai professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità, **acquisire e verificare esclusivamente le informazioni necessarie** all'apposizione del visto di conformità, avendo cura di eliminare e/o cancellare ogni altra eventuale informazione non pertinente.

Tracciabilità dei pagamenti - Attribuzione della detrazione

*L'onere può considerarsi sostenuto **dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento**, aspetto quest'ultimo che attiene ai **rapporti interni fra le parti**.*

*Il pagamento, infatti, **può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento "tracciabili" intestato ad altro soggetto**, anche non fiscalmente a carico, a condizione che l'onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa.*

*Si può, ad esempio, verificare che il contribuente utilizzi **la carta di debito o di credito intestata al figlio** per pagare le spese detraibili riferite a sé stesso, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. Tale circostanza **può** essere supportata anche dalla dichiarazione del contribuente che riferisce di aver rimborsato al figlio, in contanti, la spesa sostenuta.*

Tracciabilità dei pagamenti - 730 precompilato



Se la spesa risulta con pagamento tracciato nel modello precompilato, occorre comunque richiedere prova di tracciabilità?

Sì. L'evidenza della tracciabilità nel Modello precompilato non si sostituisce al controllo documentale ai fini del visto di conformità.

Spese sanitarie relative al 2022

[Download CSV](#)
[Espandi tutte le voci](#)
[Comprimi tutte le voci](#)
[Stampa](#)

Data emissione	Data pagamento	Emesso da	Importo totale	Pagamento	Rimborsato	Dettaglio
16-05-2022	16-05-2022	POLIAMBULATORIO CENTRO DI TERAPIA IONOFORETICA	55,55 €	Tracciato	NO	+
16-05-2022	16-05-2022	VILLA STUART VIA TRIONFALE, 5952, 00135 ROMA	330,00 €	Informazione non comunicata	NO	+
12-12-2022	12-12-2022	FARMACIA ARMANI SNC VIA TANARO 7 37136 VERONA	16,10 €	Non tracciato	NO	+
05-05-2022	05-05-2022	FARMACIA DELLE AZZORRE S.N.C. DEI SIGNORI PASANIS VIA DELLE AZZORRE 302-304 00121 ROMA	33,60 €	Informazione non comunicata	NO	+

ALTA FORMAZIONE 

Spese sostenute all'estero

Le **spese mediche sostenute all'estero** seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia; anche per queste spese è necessaria **una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia.**

**Tracciabilità
dei pagamenti**



- Aspetto non trattato nella circolare n. 7/2021.
- Anche per tali spese si ritiene occorra prova di tracciabilità (ad esclusione di medicinali e dispositivi medici che possono essere portati in detrazione anche se pagati in contanti).

ALTA FORMAZIONE 

Tracciabilità dei pagamenti - Chiarimenti di prassi

Prestazione	Documentazione
<p>Prestazioni rese da medici generici (anche omeopati)</p>	<p>Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico</p> <p>Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.</p> <p>In mancanza di tale documentazione, occorre esibire: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.</p>
<p>Certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali</p>	

Tracciabilità dei pagamenti - Chiarimenti di prassi

Tipologia	Documentazione
<p>Acquisto o affitto di dispositivi medici/protesi sanitarie</p>	<p>Scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico anche mediante i codici AD o PI (la generica dicitura "dispositivo medico" non consente la detrazione). Qualora lo scontrino non rechi il codice AD o PI, è necessaria anche la documentazione dalla quale si possa evincere, per i prodotti che rientrano nell'elenco allegato alla circolare n. 20/E/2011, che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (ad es.: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, l'attestazione del produttore o l'indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore).</p>
<p>Manutenzione protesi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Fattura rilasciata da soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica (odontotecnici per gli apparecchi ortodontici e per protesi dentarie; ecc.). Se la fattura non è rilasciata dall'esercente l'arte ausiliaria, occorre una attestazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione; scontrino fiscale accompagnato da attestazione; se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN è necessario l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili"

Tracciabilità dei pagamenti - Chiarimenti di prassi



Spese veterinarie

«Dall'anno d'imposta 2020, la detrazione per le spese veterinarie spetta **a condizione** che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili", **fatta eccezione per le spese sostenute per l'acquisto di farmaci veterinari o per le prestazioni del medico veterinario rese nell'ambito di strutture pubbliche o di strutture private accreditate al SSN**».

Tracciabilità dei pagamenti - Chiarimenti di prassi



Mutui - Certificazione

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione per le spese per interessi passivi di mutuo spetta **a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili"**.

Le **ricevute quietanzate** rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute **idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità**.

Tracciabilità dei pagamenti - Chiarimenti di prassi

Assicurazioni - Documentazione

... la detrazione per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni spetta **a condizione** che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".

La documentazione necessaria per far valere la detrazione è costituita dalla **quietanza di pagamento** rilasciata dall'assicurazione, **a condizione che la stessa indichi anche la modalità di pagamento tracciato** ovvero, dalle ricevute dei bollettini di pagamento nonché dalla copia del contratto di assicurazione dal quale si evincono i dati del contraente e dell'assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti **o dall'attestazione della compagnia di assicurazione contenente tutti i requisiti richiesti**.

Tracciabilità dei pagamenti - Chiarimenti di prassi

Documento Unico di Rendicontazione relativo alla posizione contrattuale



Sottoscrittore della polizza:

Codice Fiscale (Sottoscrittore)

Annualità di riferimento

Polizza	N° di Polizza/Contratto	Codice Riferimento	Compagnia	Intermediario	Nome del Prodotto/ Cod.Prodotto	Decorrenza	Scadenza	Premio Unico versato all'adesione	Premi versati nell'annualità	Premi detraibili nell'annualità
1	00213584200000000	517/835213584200000000	CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS	Volkswagen Financial Services Spa	Alter Ego Duo Plus Dipendenti di Aziende Private 5520_02	15/03/2021	08/03/2024	€ 88	€ 88	€ -
2	00213584200000000	517/834213584200000000	CARDIF ASSURANCE VIE	Volkswagen Financial Services Spa	Alter Ego Duo Plus Dipendenti di Aziende Private 5143_01	15/03/2021	08/03/2024	€ 201	€ 201	€ 201

Si specifica che:

- I costi e gli oneri applicati, compresi quelli connessi all'attività di distribuzione, sono quelli indicati nella documentazione precontrattuale e contrattuale consegnata al momento dell'adesione/sottoscrizione.
- Per le polizze collettive il sottoscrittore della polizza è l'Aderente e l'intermediario è il Contraente che ha stipulato la polizza per conto dei clienti che sottoscrivono un finanziamento dallo stesso concesso;
- Per le polizze individuali il sottoscrittore della polizza è il Contraente
- Il Beneficiario è il soggetto cui spettano le prestazioni assicurative ed è definito all'interno delle Condizioni di Assicurazione. Le ricordiamo che, come previsto dalla Legge Dopo di noi (L. n. 112/2016), qualora il Beneficiario della sua Polizza sia un soggetto disabile la invitiamo a contattarci per approfondire le agevolazioni fiscali delle quali Lei potrebbe beneficiare
- L'eventuale beneficio fiscale sarà riconosciuto in favore del soggetto sottoscrittore della polizza

La certificazione relativa ai premi versati può essere utilizzata in sede di dichiarazione dei redditi relativi all'anno e si certifica che le somme ivi indicate sono state incassate dalla Compagnia mediante l'utilizzo di mezzi di pagamento "tracciabili", ovvero, strumenti di pagamento previsti dall'articolo 23 del Dlgs n. 241/1997.
Le ricordiamo che il vantaggio fiscale si concretizza per tutta la fascia di reddito nella detrazione d'imposta pari al 19% dei premi versati, sino al limite di € 530.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il "GDPR"): Nel confermarle che la protezione dei dati personali ha grande rilevanza per il Gruppo BNP Paribas e per le imprese di assicurazione riferibili al Gruppo operanti in Italia, la invitiamo a consultare l'Informativa sulla protezione dei dati personali disponibile all'indirizzo web www.bnpparibascardif.it (sezione "Privacy") oppure, in alternativa, a chiamare il numero 800 979 115 per ascoltarne i contenuti.

Precompilate 2023

Art. 6, D.L. n. 73/2022

Controlli formali
art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973



1. Nel caso di presentazione della dichiarazione **precompilata**, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, **senza modifiche**, **non** si effettua il **controllo formale** sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (resta fermo il controllo della sussistenza delle **condizioni soggettive** che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni).
2. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, **con modifiche**, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che **non risultano modificati** rispetto alla dichiarazione precompilata e **non è richiesta la conservazione della documentazione**.
3. Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo **visione** della **documentazione** esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'AdE effettua il controllo **formale** relativamente ai **sol**i documenti di spesa che **non risultano indicati** nella dichiarazione precompilata.



Attenzione

Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta **2022**, che saranno presentate nel **2023**.


119

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

Precompilate 2023

Art. 6, D.L. n. 73/2022

Controlli formali
art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973



119

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

Precompilate 2023

Art. 6, D.L. n. 73/2022

Controlli formali
art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973



- In caso di presentazione del modello 730 precompilato **senza modifiche**, il contribuente **NON deve esibire la documentazione** relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi all'Agenzia delle entrate.
- In caso di **dichiarazione modificata** rispetto alla precompilata il contribuente **deve esibire la documentazione**, con la sola eccezione della **documentazione comprovante le spese sanitarie che non risultano modificate rispetto alla dichiarazione precompilata**.
- Non dovranno essere conservati i documenti riferiti ai dati delle spese mediche non modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.**

119

ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

Spese sanitarie: chiarimenti di prassi

Risposta interpello n. 553/2021

Sì detrazione IRPEF - Spese sostenute per l'acquisto di un **macchinario denominato "led photo dynamic medical"**, ad infrarosso foto biostimolante da utilizzare per stati infiammatori, contratture muscolari, artrosi, ecc. Il dispositivo medico, in quanto inserito nell'elenco del Ministero della Salute, consente ai relativi acquirenti di **fruire della detrazione per la spesa sostenuta senza la necessità di esibire la prescrizione medica**. L'acquisto del dispositivo medico **non è soggetto all'obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili**.

Risposta interpello n. 625/2021

NO detrazione IRPEF - La fattura emessa dal CTU, **intestata al Tribunale**, ma rimasta effettivamente e definitivamente a carico del contribuente e riguardante **spese per una perizia medico-legale** non può beneficiare della detrazione IRPEF del 19%.

"la detrazione non spetta in quanto la fattura è intestata al tribunale e non all'Istante, a nulla rilevando che il relativo onere sia stato sostenuto da quest'ultimo".

ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

Spese sanitarie: professioni sanitarie - osteopata

D.P.R. 131 del 7 luglio 2021

Art. 1. Individuazione della figura e del profilo dell'osteopata

1. L'osteopata è il professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell'iscrizione all'albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell'ambito dell'apparato muscolo scheletrico.

Nessuno è in possesso di laurea triennale universitaria abilitante

L'ordinamento didattico deve ancora essere definito con Decreto MIUR.

Nessuno è in possesso di titolo equipollente

I Decreti relativi all'equipollenza dei titoli non sono ancora emanati.

Nessuno è in possesso dell'iscrizione all'albo

Non c'è ancora ancora albo degli osteopati.

Quadro E - Sezione I

Interessi su mutui

E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE	1	2
		,00	,00

Colonna 1 si indicano gli interessi pagati nel 2022 su contratti di mutuo stipulati entro il 31/12/2021

Colonna 2 gli interessi pagati per contratti di mutuo stipulati a partire dal 01/01/2022, oppure per quelli per cui dal 01/01/2022 è intervenuto un acollo, un subentro o una rinegoziazione.

Interessi su mutui

E8	ALTRE SPESE	vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni	CODICE SPESA	
				,00

- Interessi su mutui per costruzione abitazione principale
- **Codice 10** per gli interessi pagati nel 2022 per contratti di mutuo stipulati entro il 31/12/2021,
 - **Codice 46** sono individuati gli interessi relativi a contratti stipulati successivamente.

Spese di istruzione universitaria

Limiti di detraibilità

Limiti anni 2016-2020

Area disciplinare	Nord	Centro	Sud e Isole
Medica	3.700 €	2.900 €	1.800 €
Sanitaria	2.600 €	2.200 €	1.600 €
Scientifico – Tecnologica	3.500 €	2.400 €	1.600 €
Umanistico - Sociale	2.800 €	2.300 €	1.500 €

Limiti anni 2016-2020

Corsi post - laurea	Nord	Centro	Sud e Isole
Corsi di Dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	3.700 €	2.900 €	1.800 €

Limiti anno 2021 - 2022

Area disciplinare	Nord	Centro	Sud e Isole
Medica	3.900 €	3.100 €	2.900 €
Sanitaria	3.900 €	2.900 €	2.700 €
Scientifico – Tecnologica	3.700 €	2.900 €	2.600 €
Umanistico - Sociale	3.200 €	2.800 €	2.500 €

Limiti anno 2021 - 2022

Corsi post - laurea	Nord	Centro	Sud e Isole
Corsi di Dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	3.900 €	3.100 €	2.900 €

ALTA FORMAZIONE 

Detraibilità spese veterinarie

Per le spese veterinarie da indicare con il **codice "29"** spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al **19 per cento**, calcolata nel limite massimo di **euro 550**, con una **franchigia di euro 129,11**.

La detrazione spetta:

- al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell'animale
- per le spese sostenute per la cura di animali **legalmente detenuti** a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (circolare n. 55/E/2001).

E8		ALTRE SPESE		CODICE SPESA	
		vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni		29	Max. 550 ,00


ALTA FORMAZIONE 

Spese per attività musicali per ragazzi

Art. 15, comma 1, lett. e-quater), del TUIR

Possibile **dedurre le spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi (5 -18 anni) a:**

- conservatori di musica;
- istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute (Legge n. 508/1999);
- scuole di musica iscritte nei registri regionali;
- cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una PA;
- per lo studio e la pratica della musica.



Spettanza detrazione

- ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro
- per un importo delle spese non superiore a 1.000 euro.

Sì tracciabilità del pagamento

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

Spese per attività musicali per ragazzi

Nuovo codice "45"

		CODICE SPESA	
E8	ALTRE SPESE	vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni	45 Max. 1.000 ,00

Occorre compilare un rigo per ciascun ragazzo per il quale è stata sostenuta la spesa

L'importo deve comprendere le spese indicate in CU (punti da 341 a 352) con codice 45.

Codice onere		Importo		Codice onere		Importo		Codice onere		Importo	
45		...		343		344		345		346	
347		348		349		350		351		352	

ONERI DETRAIBILI

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

Quadro E - Sezione III A

Superbonus 110%

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS													
	1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
	ANNO	TIPOLOGIA		CODICE FISCALE			Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
E41	2022	20							X	1	Max. 96.000,00		

1 di 4

Gli interventi devono essere collegati ad interventi *trainanti di*:

- sismabonus 110% (**codici da 5 a 11** nei righi E41-E43, sez. III A)
- ecobonus 110% (**codici da 30 a 33** nei righi E61-E62, sez. IV), salvo per edifici soggetti a vincoli. Occorre, tuttavia, anche in tal caso, il rispetto del requisito delle 2 classi energetiche.

Superbonus 110%

D.L. n. 11/2023



Art. 119 D.L. n. 34 / 2020 - comma 8-quinquies

Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi

È prevista la possibilità per i contribuenti di optare per la detrazione in **10 quote annuali di pari importo**, per tutte le **spese sostenute nel 2022** per il periodo d'imposta del 2023. **L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023.**

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS

E41	ANNO			TIPOLOGIA	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	1	2	3									
											,00	

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

Bonus facciate

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS

E41	ANNO			TIPOLOGIA	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	1	2	3									
	2022	15								1,00	...
E42											,00	
E43											,00	

Codice "15"

Spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per interventi finalizzati al **recupero o restauro della facciata esterna degli edifici** esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal Decreto n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, **per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.**

60%

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

Bonus facciate: chiarimenti di prassi

Visibilità delle facciate

Interpello n. 337/2021	Il bonus facciate spetta per gli interventi su facciate che risultano parzialmente visibili da una "via" privata ma "ad uso pubblico".
Interpello n. 595/2021	Il bonus facciate spetta per gli interventi sulla facciata di un edificio visibile soltanto dal mare e non anche da strade pubbliche/private ad uso pubblico.
Interpello n. 805/2021	Il bonus facciate non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli. Sono ammesse al beneficio le spese sostenute per il rifacimento delle facciate che sono visibili dalla rete ferroviaria pubblica, in quanto la stessa può essere considerata "suolo ad uso pubblico".

Bonus facciate: chiarimenti di prassi

Spese condominiali

Risoluzione n. 499/2021

Fermo restando i requisiti e le condizioni previsti dalla norma agevolativa, **l'assemblea condominiale può autorizzare l'esecuzione dei lavori** (nel caso di specie il rifacimento della facciata condominiale) **e consentire all'unanimità che sia soltanto un condomino (o soltanto alcuni) a sostenere le relative spese.**

Le medesime conclusioni sono valide anche **in caso di condomini minimi** ovvero di edifici composti da un numero non superiore a 8 condomini dove, per i lavori realizzati sulle parti comuni, per poter beneficiare del "bonus facciate" può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti, in quanto i condomini non sono obbligati a nominare un amministratore, né a richiedere il codice fiscale del condominio.

Bonus facciate: chiarimenti di prassi

Interventi su condominio

Risoluzione n. 673/2021

Sostituzione di parapetti presenti nei balconi, rifacimento di tende avvolgibili e installazione di un sistema di illuminazione notturna.



- **spetta per le spese riconducibili ai parapetti**, sempre che gli stessi risultino posizionati sull'involucro esterno visibile dell'edificio;
- non spetta, in generale, per i lavori di rifacimento delle tende avvolgibili. L'Agenzia afferma che detti lavori "non potranno essere ammessi salvo che, sulla base di presupposti tecnici, risultino **aggiuntivi** al predetto intervento edilizio **trattandosi di opere accessorie e di completamento dello stesso**" (in sostanza, viene ammessa al bonus del 90% non solo la spesa per il rimontaggio delle tende solari - Risposta n. 520/2020 - ma anche quella per il rifacimento vero e proprio ad alcune condizioni);
- **non spetta per l'installazione di un sistema di illuminazione della facciata.**

ALTA FORMAZIONE 

Barriere architettoniche

Barriere architettoniche

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS

E41	ANNO		TIPOLOGIA		CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	1	2	3	4								
											.00	

A partire dal **01/01/2022** per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, è possibile fruire della **detrazione del 75%** e queste spese vanno inserite nella sezione III-A del modello dichiarativo. La detrazione è da ripartire **in 5 rate**

ALTA FORMAZIONE 

Barriere architettoniche

Barriere architettoniche

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS

E41	ANNO		TIPOLOGIA		CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	1	2	3	4								
											.00	

- **Codice 21** viene utilizzato per indicare interventi effettuati su **edifici unifamiliari** e unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall'esterno; in questo caso il limite di spesa ammesso è pari a 50.000 euro;
- **Codice 22** si utilizza per indicare interventi effettuati in **edifici composti da più unità immobiliari**. In questo caso il limite è pari a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari ed è 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli stabili composti da più di 8 unità immobiliari.

Detrazione inquilini contratti locazione

Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

SEZIONE V - DETRAZIONE PER GLI INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE

E71	INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	TIPOLOGIA	GIORNI	PERCENTUALE	CANONE	E72	LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO	GIORNI	PERCENTUALE
		1	2	3	4			1	2



A decorrere dal 2022, la detrazione prevista per gli inquilini giovani che locano un immobile da utilizzare come propria abitazione principale è stata modificata.

Codice 4 ➔ detrazione è riconosciuta a **sogetti di età compresa tra i 20 e 31 anni non compiuti** e titolari di un **reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro** e la detrazione è pari al **maggior importo tra 991,60 euro e il 20% del canone, fino a un importo massimo di 2.000 euro.**

N.B. : è stato invece **eliminato il codice 3** che veniva utilizzato in precedenza per individuare la detrazione applicabile agli inquilini giovani sulla base delle norme previgenti.

Quadro E - Sezione III C

Bonus mobili: spese sostenute nel 2022

E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA	SPESA ARREDO IMMOBILE	NUMERO RATA	SPESA ARREDO IMMOBILE
		1	2	3	4
			,00		,00

Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all'arredo "dell'immobile oggetto di ristrutturazione" spetta una detrazione IRPEF del 50% (art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013).



Per beneficiare dell'agevolazione per le spese sostenute nell'anno 2022 (**nel limite max di 10.000 euro**) per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio **devono essere iniziati (data inizio lavori) dall'1° gennaio 2021**.



Per le spese sostenute nel 2022, nel limite massimo di 10.000 euro vanno considerate anche le spese sostenute nel 2021 e "agganciate" a interventi principali eseguiti nel 2021 (o iniziati nel 2021 e proseguiti nel 2022). Non rilevano le spese sostenute prima del 2020.

N.B.: la verifica dei requisiti per gli elettrodomestici prevede che si deve tenere conto delle nuove etichette energetiche, quindi è richiesta una classe non inferiore alla A per forni, alla E per le lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie e la classe F per frigoriferi e congelatori.

Quadro G

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

QUADRO G - Crediti d'imposta

SEZIONE I - FABBRICATI

G1	Credito riacquisto prima casa	residuo precedente dichiarazione	¹	credito anno 2022	²	di cui compensato nel mod. F24	³	G2	Credito canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni)	
				,00		,00				,00

Rigo G1 "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa"

Per beneficiare del credito d'imposta per il riacquisto prima casa, occorre che il nuovo acquisto sia effettuato dal contribuente **entro un anno dalla cessione della prima abitazione**. Allo scopo di impedire la decadenza dal beneficio, a causa delle difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, era stata prevista la sospensione, nel periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 31/03/2022, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio "prima casa" e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della "prima casa". I termini avrebbero dovuto iniziare o riprendere a decorrere dal 1/04/2022. **Il D.L. n. 198/2022 ha previsto la proroga della sospensione di questi termini dal 1/04/2022 al 30/10/2023, pertanto i termini sospesi riprendono a decorrere a partire dal 31/10/2023.**

Credito d'imposta acquisto prima casa under 36

SEZIONE VI - PRIMA CASA UNDER 36									
G8	Acquisto prima casa under 36	residuo precedente dichiarazione	1	credito anno 2022	2	di cui compensato nel mod. F24	3	di cui compensato in atto	4
				,00		,00		,00	

RN47, col. 11, Mod. Redditi PF 2022, se la casella "Situazioni particolari" è compilata con il codice "1".

Credito maturato nel 2022

Credito d'imposta acquisto prima casa under 36

Agevolazione acquisto immobile "prima casa"

Art. 64, D.L. n. 73/2021

Soggetti beneficiari

- non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato;
- con ISEE non superiore a 40.000 euro.

Devono sussistere anche i requisiti "prima casa" ...

atti rogitati nel 2021, soggetti nati dal 1° gennaio 1986
atti rogitati nel 2022, soggetti nati dal 1° gennaio 1987

Il beneficio è limitato agli atti stipulati **tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022** (per effetto della Legge n. 234/2021).

- acquisti non soggetti IVA - esenzione pagamento imposta di registro, ipotecaria e catastale
- acquisti soggetti IVA - oltre all'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta al venditore
- Finanziamenti - esenzione dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e tasse sulle concessioni governative (0,25% dell'ammontare del finanziamento).

Credito d'imposta acquisto prima casa under 36

**Circolare
n. 12/2021**

Requisito ISEE

Il limite di 40.000 euro annui è ancorato alle risultanze ISEE della parte acquirente.

L'ISEE è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel **secondo anno solare precedente** la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rapportati al numero di soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Posto che il requisito ISEE deve sussistere al **momento della stipula del contratto di acquisto, la condizione:**

- non può ritenersi soddisfatta dal soggetto che abbia presentato la DSU in data successiva all'atto, atteso che l'ISEE non ha valenza retroattiva;
- **sussiste** se il contribuente **dichiara in atto** di avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver provveduto a richiederla, avendo presentato la relativa DSU in data anteriore al rogito, indicando in atto il numero di protocollo dell'attestazione ISEE in corso di validità, oppure, ove questa non sia stata rilasciata, il numero di protocollo della DSU presentata.

Il requisito ISEE è necessario anche per applicare il beneficio agli atti imponibili ad IVA.

Credito d'imposta acquisto prima casa under 36

**Circolare
n. 12/2021**

Ipotesi di co-acquisto

In caso di co-acquisto di un immobile ad uso abitativo, la misura del vantaggio fiscale andrà calcolata "pro-quota" in favore dei soli acquirenti aventi i requisiti richiesti.

Se uno solo degli acquirenti ha i requisiti per fruire dell'agevolazione prima casa under 36:

La quota di spettanza beneficerà dell'agevolazione

esenzione dal pagamento delle imposte d'atto e, in caso di acquisto soggetto ad IVA, riconoscimento del relativo credito pro-quota.

La quota del soggetto titolare della sola agevolazione "prima casa" beneficerà degli effetti della relativa disciplina

- acquisto non soggetto IVA - imposta di registro 2% con importo minimo di 1.000 euro, imposte ipo-catastali nella misura di 50 euro ciascuna
- acquisto soggetto IVA - Imposta agevolata al 4%, imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

La quota del soggetto non titolare di alcuna agevolazione sconterà le imposte ordinaria

- acquisto non soggetto IVA - imposta di registro 9% con importo minimo 1.000 euro, imposte ipo-catastali in misura fissa di 50 euro ciascuna
- acquisto soggetto IVA - imposta agevolata 10%, imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Credito d'imposta acquisto prima casa under 36

Per cessioni soggette a IVA è previsto un credito d'imposta

Credito d'imposta di ammontare pari all'IVA (4%) corrisposta per l'acquisto da utilizzare:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell'acquisto agevolato;
- in compensazione in F24 (cod. trib. "6928" - Ris.n. 62/E/2021)

**Circolare
n. 12/2021**

Credito utilizzato nel modello Redditi PF 2022

Nel Mod. Redditi PF 2021 non era previsto uno specifico campo per indicare il credito.

L'Agenzia ha chiarito che si poteva utilizzare il rigo CR7 campo 2 indicando il **codice 1** nella casella **Situazioni particolari**.

QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA Sezione II Prima casa e canoni		Situazioni particolari		
CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2020	di cui compensato nel Mod. F24
		1	2	3
		,00	,00	,00

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Bonus acqua potabile

Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua potabile introdotto dall'art. 1, commi 1087 e 1088, Legge n. 178/2020 **per gli anni 2021 e 2022 e prorogato al 2023** dalla Legge di Bilancio 2022).

Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche, a esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi enti del Terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti, **e spetta ai soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.**

Spese

- l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290;
- il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Misura

Il credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare (persone fisiche non esercenti attività economica).

Se si fruisce del credito d'imposta per più unità immobiliari, occorre compilare un rigo per ciascuna di esse.

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Bonus acqua potabile

Domanda

Prevista una comunicazione per il beneficio. L'ammontare delle spese agevolabili andava comunicato all'Agenzia delle Entrate mediante apposita istanza nella finestra temporale compresa tra il 1° febbraio e il 28 febbraio 2022.

SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI

Cod. 10

1	2	3	4	5	6	7	8
Codice	Importo	Residuo 2021	Rata 2020			di cui compensato in F24	
G15 10	MAX 1.000 €	00	00				,00

Per ogni unità immobiliare

730-3 129 Residuo credito d'imposta per depuratori acqua e riduzione consumo contenitori di plastica (quota non utilizzata)





***Grazie
per l'attenzione
prestata***